

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

---

**N. 1830**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

*(V. Stampato Camera n. 2549)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 ottobre 2007*

---

**Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione  
generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.